



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALECAPITANERIA DI PORTO
MONFALCONEOGGETTO: SOSTA NON OPERATIVA DI UNITÀ NAVALI NEL PORTO DI MONFALCONE

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale ed il Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Monfalcone, sottoscriviti:

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e in particolare l'articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e Ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. h) della legge 84/94 che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli 17, 30, da 36 a 55, 74, 81 e 84 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (DPR 15 febbraio 1952, n.328);
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 150 di data 30 maggio 2024, relativo alla nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. p) della legge 84/94, che attribuisce al Presidente il potere di Ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione, nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione che attribuisce il potere di Ordinanza al Comandante del porto;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quale “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

VISTE le Ordinanze n. 5 del 27 febbraio 2020, n. 13 del 18 giugno 2020 e n. 63 del 30 ottobre 2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale relative alla “Disciplina degli accosti in via preferenziale ma non esclusiva nel porto di Monfalcone;

VISTA l'Ordinanza n. 52/2017 e ss.mm.ii. della Capitaneria di porto di Monfalcone, contenente il regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone;

VISTA l'Ordinanza n. 33/2024 della Capitaneria di porto di Monfalcone, disciplinante gli obblighi di informazione all'arrivo/partenza nel/dal porto di Monfalcone, in applicazione dell'art. 14-bis del D.lgs. 196/2005 che prescrive lo scambio informativo tramite PMIS2;

PRESO ATTO dell'art. 62 (Preferenze negli accosti) del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima - per il quale il Comandante del porto, nel regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che si tratti di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi - l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 6 della Legge n. 84/1994, disciplina la gestione degli spazi di banchina del porto di Monfalcone in modo tale da:

- a) realizzare il miglior utilizzo della banchina pubblica;
- b) ridurre al minimo le attese delle navi in rada;
- c) migliorare la sicurezza e l'organizzazione del lavoro in banchina;
- d) sviluppare al massimo le potenzialità di traffico;

RITENUTO necessario regolamentare la sosta delle unità che ormeggiano - in sosta non operativa - nelle banchine portuali pubbliche non in concessione del porto di Monfalcone, ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

CONSIDERATO che tale esigenza trae origine dalla duplice necessità di prevedere un compenso per la sottrazione del bene demaniale al pubblico uso cui è destinato nonché di disincentivare la sosta di mezzi navali non operanti che riducono gli spazi disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali e per far fronte ad eventuali emergenze;

CONSIDERATO di determinare l'indennità tenendo conto della dimensione dello specchio acqueo occupato secondo le caratteristiche dell'unità navale;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di salvaguardare la sicurezza dell'approdo e delle unità ivi ormeggiate nonché tutelare l'ambiente marino da possibili pericoli di inquinamento dovuti ad affondamenti causati da incuranza e scarsa manutenzione, disciplinare il servizio di guardiania in caso di unità in disarmo;

SU PROPOSTA del Segretario Generale,

ORDINANO

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione e disposizioni generali)

1. Nelle aree del porto di Monfalcone rientranti nella competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale non è consentito, in linea generale, occupare banchine pubbliche con navi o galleggianti che si trovino nella condizione di sosta non operativa come definita nel successivo articolo.
2. In caso di particolari necessità, debitamente motivate e a seguito di specifica istanza avanzata dall'armatore, la sosta non operativa di navi o galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Cod. nav., sulle predette aree portuali, è soggetta ad espresso provvedimento di Nulla Osta rilasciato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, secondo le previsioni contenute nella presente Ordinanza.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Ordinanza, per:
 - a) sosta operativa, si intende il periodo in cui sono in corso le operazioni portuali;
 - b) sosta non operativa, si intende la condizione di sosta inoperosa che si realizza:
 - b.1 durante la permanenza all'ormeggio, quando per 24 ore consecutive non si dia corso allo svolgimento di operazioni portuali, per fatto dipendente dalla nave;
 - b.2 all'atto della messa in disarmo della nave o galleggiante;
 - b.3 quando la nave o il galleggiante richiede l'accosto per motivi differenti dallo svolgimento di operazioni commerciali.
 - c) giorni indivisibili di sosta non operativa, si intendono i giorni complessivi di permanenza all'ormeggio non frazionabili, conteggiati a partire:
 - c.1 dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello in cui si realizza la condizione di sosta non operativa, nell'ipotesi di cui al precedente punto b.1;
 - c.2 dalle ore 00.00 del giorno in cui si realizza la sosta non operativa, per le ipotesi di cui ai precedenti punti b.2 e b.3.
 - d) lunghezza dell'unità, si intende la «lunghezza fuori tutto» (LOA);
 - e) guardiano, si intende il soggetto, appositamente indicato nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità marittima, che assume la responsabilità della custodia dell'unità ed è reperibile h 24/7.

CAPO SECONDO

NULLA OSTA DEMANIALE MARITTIMO E ONERI DI SOSTA

Articolo 3 (nulla osta)

1. Per la finalità di cui al precedente articolo 1, comma 2, l'interessato produce istanza in bollo sottoscritta digitalmente, utilizzando il format in allegato 1 - che costituisce parte integrante della presente Ordinanza – allegando la documentazione nello stesso indicata. L'istanza incompleta non viene istruita e sarà pertanto archiviata.
2. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva di subordinare il rilascio del Nulla Osta demaniale marittimo, al deposito di adeguata polizza fideiussoria a garanzia del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 4, nonché a garanzia degli adempimenti prescritti nella presente Ordinanza e/o disposti nell'autorizzazione, tra cui il tempestivo movimento dell'unità interessata.
3. L'Autorità di Sistema portuale, verificata la regolarità dell'istanza e la disponibilità dell'ormeggio, fatte salve le esigenze operative portuali:
 - a) liquida l'importo degli oneri di cui al successivo articolo 4 comma 1 lettera b) e lo comunica al richiedente affinché provveda per il pagamento;
 - b) rilascia il Nulla Osta demaniale marittimo per una durata non superiore a 120 giorni e lo comunica altresì alla Capitaneria di porto, ai fini della sicurezza della navigazione.
4. L'Autorità di Sistema portuale è, in ogni caso, manlevata da ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio Nulla Osta di cui al precedente comma.
5. Per qualsiasi motivo connesso alla sicurezza ed operatività della banchina di ormeggio ovvero per ogni altra necessità di pubblico interesse, il Nulla Osta di cui al precedente articolo 1 può essere revocato in qualsiasi momento e la nave (o galleggiante) deve lasciare immediatamente libero l'ormeggio a proprie spese, senza possibilità, da parte dell'armatore dell'unità interessata, di vantare richieste di risarcimento, di rimborso ovvero di intentare azioni nei confronti delle amministrazioni coinvolte.

Articolo 4 (Oneri di sosta non operativa)

1. Il richiedente è tenuto al pagamento dei seguenti importi a favore dell'Autorità di Sistema portuale:
 - a) per l'istruttoria dell'istanza: € 200,00 (duecento/00) per istruttoria pratica di primo rilascio ed € 100,00 (cento/00) per ogni successiva proroga;
 - b) a seguito del rilascio del Nulla Osta di cui all'articolo 3 è dovuta la:
 - b.1) tariffa di sosta, a titolo di canone per occupazione, pari all'importo unitario di sosta moltiplicato per la lunghezza della nave e per i giorni indivisibili di sosta non operativa indicati nell'istanza, dove l'importo unitario di sosta è commisurato come di seguito indicato:

b.1)	dal giorno 01 al giorno 30 (compresi):	€ 2,50;
b.2)	dal giorno 31 al giorno 60 (compresi):	€ 5,00;
b.3)	dal giorno 61 al giorno 90 (compresi):	€ 7,50;
b.4)	dal giorno 91 fino a disormeggio:	€10,00;

- b.2) tariffa aggiuntiva che l'Autorità di Sistema portuale si riserva di applicare, alle navi soggette a ISPS Code quando ormeggiano in area di security sotto la diretta responsabilità della predetta autorità, e da determinarsi di volta in volta in relazione ai costi di security da sostenere in funzione della *Declaration of Security* (DOS), sottoscritta congiuntamente al comando nave.
2. La tariffa di sosta di cui al precedente comma 1, lettera b.1), è soggetta all'aggiornamento annuale Istat previsto per i canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 04 L. 494/93.
 3. Per il pagamento degli oneri di sosta indicati al presente articolo, il richiedente effettua il versamento a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Conto corrente n. 218000 Codice Swift BNLIITRR Iban IT70B0100502200000000218000.
 4. L'occupazione dell'ormeggio è soggetta a fatturazione mensile, a cura dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Orientale, fino alla data di effettiva partenza.
 5. In mancanza di dichiarazione integrativa di partenza di cui all'articolo 181 Cod. Nav., nel periodo intercorrente tra la fine della sosta operativa e la presentazione, tardiva, dell'istanza di cui all'articolo 3, la tariffa di sosta è calcolata per i giorni indivisibili di sosta come determinata nel presente articolo applicando l'importo unitario di sosta massimo aumentato del 200% (duecento per cento).
 6. Nel periodo intercorrente tra la fine della sosta autorizzata e l'effettiva liberazione dell'ormeggio, la tariffa di sosta è calcolata per i giorni indivisibili di sosta come determinata nel presente articolo applicando l'importo unitario di sosta massimo aumentato del 200% (duecento per cento).
 7. Nel caso si realizzi la condizione di sosta non operativa, l'addebito delle tariffe previste, avverrà indipendentemente dalla regolarizzazione o dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 ovvero indipendentemente dal rilascio del nulla osta, fermo restando l'obbligo per la nave (o galleggiante) di lasciare immediatamente libero l'ormeggio, a proprie spese, in assenza del previsto nulla osta.
 8. Qualora si renda necessario, per ragioni di pubblico interesse, di sicurezza della navigazione o sicurezza del porto in generale, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, la nave (o il galleggiante), a proprie spese, deve spostarsi in rada o presso altro ormeggio ovvero adempiere alle prescrizioni di sicurezza impartite.
 9. In caso di domanda d'accosto da parte di unità per effettuare operazioni commerciali, quest'ultima avrà la precedenza e l'unità in sosta non operativa deve, se necessario e a proprie spese, spostarsi in rada o presso altro ormeggio disponibile. In caso di inottemperanza, si procede a rischio e spese dell'unità interessata.

Articolo 5

(Esenzioni, deroghe e franchigie)

1. Sono esentate dal pagamento degli oneri di cui all'articolo 4 le unità:
 - a) militari;
 - b) afferenti ai servizi tecnico-nautici e i servizi portuali;
 - c) da pesca, di base nel porto di Monfalcone ai sensi del DM 27.04.2017 (G.U. s.g. n. 107/2017) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
 - d) di Enti Pubblici che svolgono attività istituzionale;
 - e) che svolgono servizi di interesse generale;
 - f) natanti/imbarcazioni da diporto, non equipaggiati con personale marittimo, utilizzati a scopo ricreativo non commerciale;
 - g) la cui sosta - sebbene non operativa - sia richiesta dall'Autorità di Sistema portuale o dall'Autorità marittima.

2. L'Autorità di Sistema portuale può valutare, nella misura ritenuta opportuna, franchigie ovvero tariffa di sosta in misura ridotta, previa adeguata esplicazione di tali fatti/circostanze nell'istanza a cura del richiedente, per quei periodi di sosta non operativa della nave determinati da eventi straordinari/eccezionali, circostanze oggettive di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la sosta forzata involontaria, ovvero motivazioni di pubblico interesse.
3. Qualora l'interessato, titolare di una concessione di specchio acqueo, per particolari motivate esigenze richieda l'occupazione di altra banchina/specchio acqueo, lo stesso sarà obbligato al versamento degli oneri di cui all'articolo 4, decurtati del venti per cento.

CAPO TERZO

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DISARMO

Articolo 6

(Istanza di accosto per sosta non operativa)

1. Quando una nave o galleggiante intenda ormeggiare per motivi differenti dallo svolgimento di operazioni commerciali, la domanda di accosto dovrà essere perfezionata allegando il previsto nulla osta di cui all'articolo 3. La richiesta di accosto presentata all'Autorità Marittima, se incompleta, non verrà istruita e verrà archiviata.

Articolo 7

(Prescrizioni di sicurezza relative all'accosto)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di accosto e di formalità di arrivo e partenza navi, durante tutta la durata della sosta non operativa sarà cura del Comandante dell'unità:
 - a) mantenere una adeguata sistemazione d'ormeggio mediante l'impiego di idonei cavi all'uopo destinati;
 - b) verificare costantemente il permanere delle buone condizioni meteo-marine e procedere senza indugio, in caso di peggioramento, al rinforzo degli ormeggi;
 - c) verificare che tutti gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio, siano perfettamente funzionanti e tenuti in perfetta efficienza.
2. Durante la sosta l'unità deve mantenere l'efficienza operativa e la consistenza minima d'equipaggio che consenta di lasciare immediatamente libero l'ormeggio.
3. In caso di galleggiante privo di equipaggio a bordo, si applicano le prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 9.

Articolo 8

(Autorizzazione al disarmo)

1. Sulle banchine del porto di Monfalcone, oggetto della presente Ordinanza, non è in linea generale, possibile porre le navi in disarmo.
2. Fermo restando il preventivo nulla osta per l'ormeggio di navi in condizioni di sosta inoperosa, qualora l'unità debba essere posta in disarmo, l'interessato deve chiedere apposita autorizzazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone, rilasciata ai soli fini di sicurezza della navigazione.

3. Ai fini dell'ottenimento della predetta autorizzazione, deve essere prodotta istanza in bollo sottoscritta digitalmente utilizzando il format in allegato 2 - che costituisce parte integrante della presente Ordinanza - allegando la documentazione nello stesso indicata. L'istanza incompleta non viene istruita e sarà pertanto archiviata.
4. L'Autorità Marittima è, in ogni caso, manlevata da qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma.

Articolo 9 ***(Prescrizioni relative all'autorizzazione al disarmo)***

1. L'Autorità Marittima valuta l'idoneità del personale incaricato nonché, ove occorra, il numero e la qualifica occorrenti per assicurare il servizio di guardiania di cui all'art. 74 Cod. Nav.
2. Qualsiasi sostituzione di personale incaricato del servizio di guardiania deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Autorità marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
3. L'assenza, l'irreperibilità ovvero la rinuncia del personale addetto al servizio in questione, senza adeguata e preventiva sostituzione, comporta l'automatica invalidità dell'autorizzazione al disarmo.
4. L'armatore dell'unità in disarmo deve fornire al guardiano e all'Autorità marittima il proprio recapito telefonico, al fine di essere prontamente reperibile.
5. Ai fini della sicurezza, il guardiano nominato ha la responsabilità di garantire gli adempimenti indicati dall'Autorità marittima nel provvedimento di autorizzazione. In ogni caso deve:
 - a) assicurare pronta reperibilità h24/7;
 - b) mantenere in perfetta efficienza gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio;
 - c) svuotare le cisterne del carico nel termine disposto dall'Autorità marittima;
 - d) effettuare ronda di sicurezza, almeno giornaliera, allo scopo di:
 - d.1) prevenzione incendi;
 - d.2) mantenere puliti e asciutti la sentina ed il ponte/pagliolato dell'apparato motore;
 - d.3) verificare il buono stato del livello dei doppi fondi, delle sentine e di ogni altra cassa o deposito a scafo;
 - d.4) prevenire eventuali vie d'acqua;
 - d.5) verificare la regolare tenuta degli ormeggi nonché provvedere al loro rinforzo anche in funzione delle condimeteo in atto/previste;
 - d.6) verificare che tutti gli accessi agli spazi interni dell'unità, comprese le cale, i depositi, le stive del carico, siano adeguatamente chiusi ed ogni altra precauzione ritenuta deve essere attuata al fine di impedire l'ingresso non autorizzato;
 - d.7) verificare lo stato di tutte le prese a mare e che siano adeguatamente chiuse;
 - d.8) mantenere la coperta e gli spazi esterni puliti e privi di materiale in abbandono, al fine di mitigare rischi di ignizione accidentale o di dispersione in mare;
 - e) adottare qualsiasi precauzione dettata dalla buona arte e tecnica marinaresca al fine di evitare danni tanto all'unità quanto all'infrastruttura portuale;
 - f) porre in essere ogni idonea azione finalizzata a fronteggiare un'eventuale emergenza;
 - g) manovrare tempestivamente l'unità a richiesta - anche telefonica - dell'Autorità marittima;
 - h) garantire il tempestivo accesso alle Forze di polizia nonché ai consulenti chimici di porto, al personale tecnico dell'Organismo di classifica, al personale dei servizi tecnico-nautici, a chi abbia necessità di accedere in ragione del proprio pubblico ufficio e al personale dell'Autorità marittima ogni qualvolta da quest'ultima richiesto;

- i) assicurare ed utilizzare idonei sistemi di accesso a bordo;
 - j) tenere ordinato il registro, predisposto a cura del guardiano in conformità all'allegato 3 - parte integrante della presente Ordinanza - vidimato dall'Autorità marittima, ed annotarvi orario/descrizione delle attività/controlli effettuati nonché le azioni intraprese ed i relativi esiti volti a risolvere eventuali criticità emerse.
6. In considerazione anche del tipo di unità, del periodo di sosta non operativa nonché di ogni altro elemento di valutazione pertinente, rimane ferma la facoltà dell'Autorità marittima di imporre, con specifico provvedimento, obblighi/prescrizioni ulteriori e/o differenti modalità di adempimento rispetto a quanto indicato al precedente comma 5.

Articolo 10

(Comunicazioni con l'Autorità Marittima)

1. Qualsiasi comunicazione da rendere all'Autorità Marittima, che abbia carattere di urgenza ovvero attenga l'accesso a bordo ovvero operazioni di movimento dell'unità, deve essere immediatamente effettuata alla Sala Operativa della citata Autorità Marittima a mezzo VHF (Ch 16 – Ch12) o tramite telefono per le unità non dotate dell'apparato radio.

CAPO QUARTO

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 11

(Disposizioni comuni, finali e transitorie)

1. Le unità in sosta non operativa conferiscono i rifiuti secondo le modalità disciplinate con provvedimento dell'Autorità competente.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (safety) e di sicurezza portuale (security), in ordine all'utilizzo del demanio (sosta temporanea), alla movimentazione delle merci pericolose, movimentazione ed uso dei mezzi portuali, nonché ogni altra disposizione non espressamente abrogata.
3. Per le finalità di cui al Capo secondo, in fase di prima applicazione l'Autorità marittima trasmette un elenco delle unità per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti già rilasciata presso le banchine non in concessione l'autorizzazione al disarmo ovvero l'autorizzazione all'accosto.
4. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, i proprietari/armatori delle navi, chiatte e galleggianti che, alla data suddetta, risultino prive di espressa autorizzazione al disarmo ovvero all'accosto, presentano istanza secondo le modalità disciplinate nel presente provvedimento.

Articolo 12

(Entrata in vigore, pubblicità)

1. La presente Ordinanza è esecutiva a far data dal 01 gennaio 2025. La pubblicità è assicurata mediante affissione all'albo ed inserzione nella sezione Ordinanze del sito internet delle rispettive Autorità:
 - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone/ordinanze-e-avvisi
 - nella sezione Tipologie di Atto – Ordinanze del sito internet: <https://portotrieste.albo-pretorio.it>

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, la stessa potrà essere oggetto di parziali modifiche al fine di superare le eventuali problematiche insorte nell'applicazione delle disposizioni in essa contenute.
3. È abrogata l'ordinanza congiunta AdSP n. 51/2024 e CP MNF 58/2024 e ogni altra disposizione contraria con quanto disciplinato con il presente provvedimento.
4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza la cui violazione, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge.

Monfalcone (data della firma apposta digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE

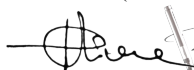
Vittorio Alberto TORBIANELLI
(firmato digitalmente)

Firmato da Torbianelli Vittorio Alberto
Il 19/12/2024 (09:58:08)

IL COMANDANTE DEL PORTO DI MONFALCONE

Capitano di Fregata (CP)
Fausto SCHIRONE

(firmato digitalmente)



DN: cn=FAUSTO SCHIRONE, o=IT,
ou=Ministero della Difesa/97355240587,
c=it, ou=Mare Militare,
email=fausto.schirone@mit.gov.it
Motivi: IL COMANDANTE
Data: 19/12/2024

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni (art. 1 e 2 DPR 1199/1971). Inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni (artt. 29 e 41 D.lgs. 104/2010) oppure, in alternativa, avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (artt. 8 e 9 DPR 1199/1971).

(Dati del richiedente)

MARCA DA BOLLO
(in caso di
contrassegno fisico)

ALLEGATO 1 (Istanza – art. 3, comma 1, dell'Ordinanza)

**Alla Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico Orientale - Direzione Attività
Portuali - Trieste**

protocollo@porto.trieste.it

pec@cert.porto.trieste.it

e, per conoscenza, **Capitaneria di Porto - Monfalcone**

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it

tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it

**SOSTA NON OPERATIVA DELL'UNITÀ
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLO SPECCHIO ACQUEO / BANCHINA**

Il richiedente sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____ Via _____,
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della _____ (indicare il nome del
soggetto giuridico in nome e per conto del quale si presenta l'istanza) _____, con sede in _____
via _____ n. _____ P.I./C.F. _____ tel _____
cellulare _____ pec _____ rappresentante dell'unità:

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Lunghezza fuori tutto (LOA)	Pescaggio massimo
Armatore:		☐ prevista arrivare in data:	
☐ ancorata/prevista ancorare in rada nel punto di fonda n.:		☐ all'ormeggio n.:	

CHIEDE

l'autorizzazione alla temporanea occupazione dal _____ al _____ del posto di ormeggio,
sopra indicato, per il seguente motivo (si marca la casella di interesse):

☐ disarmo; ☐ sosta inoperosa; di: ☐ nave; ☐ galleggiante; ☐ regolarmente armato; ☐ senza equipaggio
per il seguente motivo: _____;

E DICHIARA,

(Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445)

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falco e che inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

1. di corrispondere tempestivamente a codesta Autorità di Sistema portuale e di fornire la relativa evidenza documentale attestante l'avvenuto pagamento per ogni giornata indivisibile la tariffa di sosta prescritta per l'occupazione di che trattasi, ai sensi della vigente Ordinanza;
2. di impegnarsi a produrre la documentazione che sarà richiesta da codeste Autorità;
3. di impegnarsi a provvedere a proprie cure e spese ad adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare danni o inquinamenti nell'area occupata dalla propria unità;
4. che gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio, sono perfettamente funzionanti e saranno tenuti in perfetta efficienza di funzionamento durante il periodo di sosta non operativa;
5. di aver svolto una valutazione dei rischi connessi al periodo richiesto con la presente istanza e di aver implementato le conseguenti misure di sicurezza più opportune/efficaci;

6. di conoscere il combinato disposto dagli artt. 74 e 84 del Codice della Navigazione e di osservare quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalle ordinanze emanate dall'Autorità di Sistema portuale e della Capitaneria di porto di Monfalcone;
7. di conoscere e di impegnarsi ad osservare e fare osservare le disposizioni recate nella vigente Ordinanza di codeste Autorità disciplinante la sosta non operativa nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione richiesto con la presente istanza;
8. di ottemperare ad ogni altra prescrizione che per motivi di sicurezza potrà essere impartita, anche per le vie brevi dal personale preposto dell'Autorità di Sistema Portuale e/o dell'Autorità marittima, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
9. di essere consapevole che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione citata comporta l'inefficacia della stessa, ferma comunque la facoltà di codeste Autorità di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento i provvedimenti rilasciati, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
10. di impegnarsi ad adempiere prontamente qualsiasi richiesta di codeste Autorità e che le stesse, in caso di inadempienza, hanno facoltà di procedere d'ufficio a rischio e spese dell'unità interessata;
11. di manlevare espressamente codeste Autorità da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione anche quando riconducibili all'occupazione dello specchio acqueo e del posto di ormeggio a banchina ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni impartite;
12. altro:

13. di autorizzare, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

14. Allegati prescritti (*si marca la casella di interesse*):

- ☐ polizza assicurativa fideiussoria a copertura delle spese per l'eventuale recupero dell'imbarcazione qualora affondasse all'interno del Porto di Monfalcone con l'appendice di rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Autorità di Sistema portuale di Trieste;
- ☐ planimetria in scala adeguata alla rappresentazione grafica delle aree demaniali marittime o di uso portuale, richieste in temporaneo utilizzo, con l'individuazione di ogni singola occupazione;
- ☐ ricevuta giustificativa di avvenuto pagamento all'Autorità di Sistema Portuale degli oneri per l'istruttoria della pratica di primo rilascio o proroga di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), dell'Ordinanza;
- ☐ copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
- ☐ altro _____.

Monfalcone, _____

Il richiedente: _____
(firmato digitalmente)

(Dati del richiedente)

ALLEGATO 2 (Istanza – art. 8 dell'Ordinanza)

Alla

MARCA DA BOLLO

(in caso di
contrassegno fisico)

Capitaneria di Porto - Monfalcone

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it

tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL DISARMO PRESSO BANCHINA PUBBLICA

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____ Via _____,
codice fiscale _____ in qualità di (*depenare la voce non pertinente*) Comandante
della nave/Raccomandataro marittimo che agisce in nome per conto del Comandante della nave/Legale
rappresentante della società Armatrice dell'unità:

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Call Sign	T.S.L. / G.T.
Lunghezza fuori tutto (LOA)	Larghezza massima	Pescaggio massimo	N. Equipaggio
Armatore/Noleggiatore:			
Porto di provenienza:		Data e ora partenza:	
Prossimo porto:		Data e ora arrivo:	
☐ prevista arrivare in porto in data:			
☐ ancorata/prevista ancorare in rada nel punto di fonda n.:			
☐ attualmente in sosta presso l'ormeggio n.:			

CHIEDE

l'autorizzazione al disarmo dell'unità sopra identificata presso l'ormeggio n. _____ nel periodo dal
_____ al _____;

E DICHIARA

(Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445)

1. di aver già ottenuto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone il *Nulla Osta* demaniale marittimo (prot. n. _____ in data _____) per l'ormeggio richiesto;
2. che l'unità è in possesso di tutti i certificati previsti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile;
3. che durante il periodo richiesto sono osservate le prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza;
4. di conoscere il combinato disposto dagli artt. 74 e 84 del Codice della Navigazione e di osservare quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalle ordinanze emanate dall'Autorità di Sistema portuale e della Capitaneria di porto di Monfalcone;
5. di conoscere e di impegnarsi ad osservare e fare osservare le disposizioni recate nella vigente Ordinanza di codesta Autorità disciplinante la sosta non operativa nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ad hoc laddove rilasciato dall'Autorità marittima;
6. di ottemperare ad ogni altra prescrizione che per motivi di sicurezza potrà essere impartita, anche per le vie brevi dall'Autorità marittima, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
7. di aver svolto una valutazione dei rischi connessi alla sosta inoperosa richiesta con la presente istanza e di aver implementato le conseguenti misure di sicurezza più opportune/efficaci;
8. di essere consapevole che l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sosta delle unità nel porto di Monfalcone comporta l'inefficacia della stessa, ferma la facoltà comunque dell'Autorità marittima di sospendere, revocare o annullare l'autorizzazione stessa in qualsiasi momento, con

comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;

9. di manlevare espressamente l'Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni impartite;
10. di impegnarsi ad adempiere prontamente qualsiasi richiesta di codesta Autorità e che le stesse, in caso di inadempienza, hanno facoltà di procedere d'ufficio a rischio e spese dell'unità interessata;
11. che la seguente aliquota di equipaggio rimane a bordo ovvero è disponibile per qualsiasi necessità durante il periodo richiesto:

(nominativo)	(matricola, uff. iscr., estremi passaporto per personale straniero)	(qualifica di bordo)

12. di nominare quale **responsabile h24/7 del servizio di guardiania** la persona sotto indicata la quale, con la firma per accettazione, autorizza, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare:

NOMINATIVO		NATO A	IN DATA
RESIDENTE A	IN VIA		C.F.
CELLULARE	E-MAIL	ALTRO RECAPITO	
firma (per accettazione) del responsabile h24/7 del servizio di guardiania:			

Nota: per l'unità con equipaggio a bordo, la sopra riportata tabella deve essere compilata con i recapiti del comandante ovvero del più alto in grado.

13. altro: _____;
14. di autorizzare, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
15. Allegati prescritti:
 - ☐ ship particulars e certificato di Classe;
 - ☐ lista certificazioni di sicurezza dell'unità con evidenza data di scadenza;
 - ☐ copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
 - ☐ altro _____.

Monfalcone, _____

Il richiedente: _____
(firmato digitalmente)



CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

Vista la vigente Ordinanza: "SOSTA NON OPERATIVA DI UNITÀ NAVALI NEL PORTO DI MONFALCONE"

AUTORIZZA

Il disarmo dell'unità sopra identificata presso l'ormeggio individuato

d'ordine

MARCA DA BOLLO
(in caso di
contrassegno fisico)

(firmato digitalmente)

REGISTRO DELLE RONDE

(allegato all'Autorizzazione n. ____/____ della Capitaneria di porto di Monfalcone)

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Call Sign	T.S.L. / G.T.
Lunghezza fuori tutto (LOA)	Larghezza massima	Pescaggio massimo	N. Equipaggio

È compito del responsabile tenere il registro ordinato; le attività svolte devono essere annotate in modo comprensibile e senza spazi in bianco. Eventuali cancellature/correzioni devono essere leggibili.

CONTROLLI ESEGUITI

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

pagina 4 di 4

CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

Il presente registro si compone di n. 4 (quattro) pagine vidimate e siglate dal sottoscritto. -

Trieste, _

(timbro tondo)

firmato: _____
(grado, cognome e nome)